

XVIII.

TORNATA DEL 16 APRILE 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Giuramento del nuovo Senatore dottor Gaetano La Loggia — Appello nominale per la votazione del progetto di legge sulla Sila di Calabria — Seguito della discussione del progetto di legge sulla caccia — Proposta dell'Ufficio Centrale intorno alla redazione dell'art. 4, lasciato in sospenso — Dichiarazione del Senatore Tabarrini — Approvazione dell'articolo colle proposte modificazioni — Proposte dell'Ufficio Centrale sull'art. 7, pure rimasto in sospenso — Emendamento del Senatore Pescetto, accettato dall'Ufficio Centrale e dal Ministro di Agricoltura, Approvazione dell'art. 7 — Discussione ed approvazione dei successivi articoli dall' 8 al 30, ultimo del progetto, concordati tra l'Ufficio Centrale e il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia, e dell'entrata e spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'anno 1880 — Osservazioni del Senatore Pepoli G. intorno al rifiuto dell'exequatur all'arcivescovo di Bologna e sopra altre questioni attinenti all'Amministrazione del Fondo per il culto — Dichiarazioni in risposta del Ministro Guardasigilli — Replica del Senatore Pepoli G. — Chiusura della discussione generale — Spoglio della votazione fatta in principio di seduta, dichiarata nulla per mancanza di numero — Comunicazione dell'ordine del giorno per la tornata successiva.*

La seduta è aperta a ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Giuramento del nuovo Senatore La Loggia.

PRESIDENTE. Essendomi riferito che nelle sale del Senato si trova il Senatore La Loggia, prego i Signori Senatori Paternostro e Manzoni a volerlo introdurre nell'Aula.

(Introdotta nell'Aula il Senatore La Loggia, presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al Senatore La Loggia del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Votazione del progetto di legge: Modificazione alla legge 25 maggio 1876, sulla Sila di Calabria.

PRESIDENTE. Ora si procede alla votazione a squittinio segreto del progetto di legge: Modificazione alla legge 25 maggio 1876, N. 3124, sulla Sila di Calabria.

(Il Senatore, *Segretario*, Chiesi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte per i signori Senatori che sopraggiungeranno.

Seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni per l'esercizio della caccia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni per l'esercizio della caccia.

Ieri furono rinviate all'Ufficio Centrale le ultime lettere dell'articolo 4.

Domando all'Ufficio Centrale quale sia la nuova redazione che propone.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Le ultime lettere dell'art. 4 sarebbero state, d'accordo col l'onorevole signor Ministro, modificate in questo modo:

La lettera attuale *g*, che diventerebbe *f*, sarebbe così concepita:

f) « I lacci di qualunque natura, forma e specie, in terra, sopra gli alberi, o in qualsivoglia altro modo sospesi, eccettuato nelle uccellerie a penera o a roccoli cinte da muro di altezza non minore di un metro ».

Poi si ritornerebbe a mettere la lettera *g*, separando così il comma in due lettere. La lettera *g* sarebbe così concepita:

« Le trappole, le cestole, o gabbiuzze, gli archetti e la lanciatora ».

In egual modo si sopprimerebbero le parole: *per la caccia delle lodole, beccaccini e beccacce*, che sembrano superflue.

Quindi nella lettera *h* si aggiungerebbe alla fine del primo comma, proposto dall'Ufficio Centrale: *e le passate di qualunque genere*.

L'Ufficio Centrale, per quanto abbia cercato, non ha trovato altra dizione se non che quella di aggiungere la parola *roccoli*, che è forse più conosciuta e comune alle altre parti d'Italia. Non ha trovato altra dizione, ripeto, senza che si annullasse l'effetto di questa disposizione, che permette in alcuni casi la caccia coi lacci. D'altronde, l'Ufficio Centrale si è anche preoccupato delle osservazioni che sono state fatte ieri in Senato, cioè che quando s'incominciassero a fare delle eccezioni sarebbe difficile di arrestarsi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale di far pervenire al banco della Presidenza le sue proposte.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Trovando opposizione nell'Ufficio Centrale e nell'onorevole Ministro, il Senato intenderà bene che io non voglio insistere nella mia proposta. Ripeto solamente che la disposizione riuscirà vessatoria, e in molti luoghi di difficile, se non d'impossibile esecuzione.

PRESIDENTE. Leggo l'intero articolo colle ri-

forme fatte dall'Ufficio Centrale d'accordo col l'onor. signor Ministro:

Art. 4.

È proibita in qualsiasi tempo e luogo:

a) La distruzione, in qualsivoglia modo operata, delle uova, e la cattura e la distruzione degli uccelli di nido, eccettuati quelli dannosi all'economia agraria e domestica indicati nella Tabella A;

b) La caccia di notte, in qualunque modo fatta, sia col fucile o colla balestra, sia col visco o pania, con le reti di qualunque forma e dimensione, e con qualunque altro strumento.

Nella notte è compreso il tempo che passa da un'ora dopo il tramonto a un'ora avanti l'alzata del sole;

c) La caccia e l'uccellazione, in qualunque modo esercitata, mentre il suolo è coperto dalla neve;

d) La caccia nei boschi, nei campi ed in qualsiasi altro luogo con tagliole, piediche, schioppi a scatto, trabocchetti come ancora con ogni altro ordigno che possa riuscire pericoloso alle persone;

e) La presa degli uccelli fatta mediante sostanze di qualunque specie velenose o inebrianti, o impregnate di materie inebrianti o velenose.

f) I lacci di qualunque natura, forma e specie, in terra, sopra gli alberi o in qualsivoglia altro modo sospesi, eccettuato nelle uccellerie a penera o a roccoli cinte da muro di altezza non minore di un metro.

g) Le trappole, le cestole o gabbiuzze, gli archetti e la lanciatora.

h) Le paretelle, ed in generale le reti mobili e verticali che si tendono sul terreno a traverso i campi, le macchie e le strade; le reti ritte o verticali lungo la riva del mare, e tese di qualunque specie alle sorgenti, lungo i corsi d'acqua, nei ruscelli, torrenti, piscine e abbeveratoi, e le passate di qualunque genere.

I Consigli provinciali, e in loro mancanza le Deputazioni provinciali, avranno facoltà di vietare la caccia col fucile lungo i corsi d'acqua, nelle sorgenti, nei ruscelli, nei torrenti e nelle piscine, ove gli uccelli non acquatici si abbeverano durante le grandi siccità, o quando con-

dizioni speciali dei luoghi e delle specie lo richiedano.

Interrogo il Senato se accetta questa redazione.

Chi intende approvarla, voglia sorgere.

(Approvata).

Con ciò resta approvato l'intero articolo 4.

Gli articoli 5 e 6 vennero approvati nella seduta di ieri.

Invito ora il signor Relatore a riferire le proposte dell'Ufficio Centrale in ordine all'articolo 7.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale propone che l'art. 7 attuale divenga 8, e che invece all'art. 7 venga posta la disposizione relativa agli stambecchi, che venne pure ieri concordata coll'onorevole signor Ministro.

Questo nuovo art. 7 suonerebbe così:

« È proibita la caccia dello stambecco (*capra ibex*) per la durata di dieci anni dalla data della presente legge, salve le disposizioni dell'articolo seguente ».

Senatore PESCIOTTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 7 proposto dall'Ufficio Centrale:

« È proibita la caccia dello stambecco (*capra ibex*) per la durata di 10 anni dalla data della presente legge, salve le disposizioni dell'articolo seguente ».

Il Senatore Pescetto ha la parola.

Senatore PESCIOTTO. Io mi permetto di pregare gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, ed il Relatore in particolare, giacchè egli ieri fu quello che fece opposizione all'assoluta proibizione della caccia dello stambecco, a voler stabilire per la proibizione della caccia medesima un termine più ampio che quello di dieci anni.

Egli è un fatto, che fin dalla mia più giovine età, amando di cacciare, sapeva che era proibita la caccia dello stambecco; questa è una razza che va perdendosi, e se in un'epoca è stata un poco più numerosa, lo si deve alle cure estesissime, all'amore che apportò allo sviluppo suo il nostro Gran Re Vittorio Emanuele II, e con tutto ciò il numero ne è molto limitato, e tengo per fermo che, fuori del distretto della Valle d'Aosta, non se ne trovino altrove.

Se dalla mia giovinezza al giorno d'oggi, e così in un periodo di quaranta e più anni, e se malgrado le intelligenti ed ampie disposizioni

date dal magnanimo Re Vittorio Emanuele, pur pure gli individui di questa razza non si sono propagati un po' marcatamente, riesce ad evidenza dimostrato che non potranno aumentarsi sensibilmente neppure in dieci anni.

Trascorso questo termine si può egli nutrire una qualche speranza che qualcuno avrà a mente la cessazione della proibizione di questa caccia? E tanto meno è assai probabile che non si presenterà un'apposita legge per mantenerla in vigore, e così la razza dei poveri stambecchi, cacciati fin anco negli ultimi nevosi erti loro ridotti, sparirà anche dall'Italia, ultima loro regione.

Credo quindi che sarebbe meglio, e così propongo, di concretare il nuovo articolo nel senso che la caccia dello stambecco « sia vietata sino a nuova disposizione, » perchè in questo modo tuteleremo veramente una razza abbastanza rara e preziosa, e che in tutto il territorio di Europa è, si può dire, concentrata nel piccolo distretto di Val d'Aosta, e più propriamente nei dintorni del castello di Valgrisanche; castello che il tanto rimpianto nostro Re Vittorio Emanuele fece ristaurare ed abitò per molte estati negli ultimi suoi anni; renderemo così anche un leggero tributo alla di lui memoria, tutelando l'esistenza di una razza della quale tanto Egli si occupò.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io mi ero opposto al divieto assoluto, perpetuo della caccia dello stambecco, perchè mi pareva che equivallesse a dichiarare questo animale sacro ed immune.

Veramente non ne capivo lo scopo.

Io quindi avevo proposto dieci anni, giacchè mi pareva un limite abbastanza lungo, perchè vi fosse tempo da pensarci sopra, e vedere se c'era convenienza o meno di confermare il divieto o prescrivere altre norme al riguardo della caccia di questo animale.

Ma siccome la proposta dell'onor. Pescetto viene a dire presso a poco la stessa cosa, anzi la dice forse meglio, perchè rende possibile che si prendano questi nuovi provvedimenti o prima o dopo dei dieci anni, così l'Ufficio Centrale non ha alcuna difficoltà ad accettare questa nuova formola proposta dall'onor. Pe-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1880

scetto, per cui invece di dire *per il periodo di dieci anni*, si dica *fino a nuova disposizione di legge*.

PRESIDENTE. L'onorevole signor Ministro accetta questa nuova formola: « fino a nuova disposizione? »

NICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque l'art. 7 è riformato così: « È proibita la caccia dello stambecco (*capra ibex*) sino a nuove disposizioni, salvo quanto è prescritto dall'articolo seguente ».

Chi intende di approvare questo art. 7, è pregato di sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. Invito il signor Relatore a riferire sull'art. 8.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Dell'art. 8 il signor Presidente avrà sul suo banco la redazione concretata ieri.

PRESIDENTE. Ne do lettura:

« Quando vi siano gravi ragioni risguardanti la sicurezza delle popolazioni, o la preservazione degli animali domestici, i Prefetti possono, sotto l'osservanza di quelle norme che verranno da loro determinate, accordare permessi speciali per la distruzione degli animali feroci o nocivi indicati nella tabella A.

« Questi permessi debbono indicare la specie dei singoli animali ed il modo col quale si può fare la caccia, e designarne la contrada.

« Il Ministero d'Agricoltura può, nell'interesse della scienza, accordare speciali permessi temporanei di cacciare ».

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. A quest'articolo l'Ufficio Centrale proporrebbe ancora l'aggiunta di un altro comma, che riguarda la caccia riservata, e sarebbe il seguente:

« Nelle riserve e bandite circondate da una chiusura continua, ovvero che abbiano una estensione non minore di 50 ettari riuniti, e nelle quali si allevi la selvaggina, o se ne procuri la riproduzione, il proprietario o chi ne esercita i diritti avrà facoltà di cacciare anche in tempo di divieto agli animali indigeni allo scopo di regolarne la riproduzione ».

Quindi vi è un ultimo comma aggiunto:

« La constatazione delle condizioni cui è subordinata questa facoltà e la designazione dei perimetri sarà fatta dalla Prefettura locale, che rilascerà apposito certificato, riservato

sempre il ricorso al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ».

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, porgo ai voti questi nuovi comma dell'art. 7. ora 8, di cui il Senato ha inteso la lettura.

Chi intende di approvarli, voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. L'art. 8, che diventa ora l'art. 9, ha dovuto subire alcune modificazioni in seguito all'introduzione di queste disposizioni che riguardano l'allevamento. E l'Ufficio Centrale ha finito per mettersi d'accordo col signor Ministro nella formola, che, se il signor Presidente mi permette, io leggerò.

(Vedi *infra*).

PRESIDENTE. Dunque l'articolo ottavo, ora diventato nono, suonerebbe così:

Art. 9.

« È vietata in ogni tempo la compra e vendita dei nidi, uova e uccelli di nido, presi in contravvenzione al divieto di cui alla lettera a dell'art. 4.

« È parimenti proibita la vendita e compra della cacciagione di ogni genere dopo otto giorni dal principio del divieto di caccia, e rispettivamente dopo otto giorni dal termine dei permessi speciali, di cui all'art. 6, e finché il divieto dura, eccettuato quando abbia per iscopo l'allevamento e la riproduzione, ovvero quando si tratti di uccelli di richiamo o di specie rare ed esotiche ».

Chi intende d'approvare questo art. 9 voglia sorgere.

(Approvato).

Adesso viene l'art. 9 che è diventato il decimo.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

Art. 10.

A nessuno è lecito d'introdursi nel fondo altrui per l'esercizio della caccia contro il divieto del proprietario. Lo stesso è dei laghi e degli stagni di privata proprietà.

Il divieto è presunto:

a) Quando il fondo sia chiuso a termini del Codice penale;

b) Quando il terreno sia seminato o vi sia raccolto pendente, sia di piante arboree, che erbacee.

Il divieto è espresso quando consta dall'apposizione lungo il fondo e singolarmente sulle strade che conducono ad esso, di un sufficiente numero di segnali portanti una iscrizione che indichi il divieto di caccia.

Può essere considerato come non cadente sotto l'applicazione di questo articolo, il fatto del passaggio dei cani sul terreno altrui, allorchè essi perseguitano una selvaggina scovata sul fondo o del loro padrone o di chi non ha fatto divieto di caccia, salvo l'azione civile in caso di danni.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo è pregato di sorgere

(Approvato).

Si procede ora alla lettura dell'art. 10 diventato 11.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Vorrei chiedere all'Ufficio Centrale di riprodurre il secondo comma di quest'articolo del progetto ministeriale, col quale si provvede al modo di determinare chi abbia a ritenersi in esercizio di caccia durante il tempo del divieto.

Non so perchè l'Ufficio Centrale abbia creduto di eliminare il comma anzidetto. Nella stessa sua Relazione non si trova nulla che giustifichi questa eliminazione.

Credo necessario di mantenere questo comma, inquantochè, essendo ora diviso il permesso di portar armi per difesa e quello per cacciare, è ben difficile di provare innanzi al magistrato chi va a caccia e chi va armato per semplice difesa, e nel dubbio il magistrato si trova indotto ad assolvere. Invece se non è stabilito che è in contravvenzione chi ha il fucile carico a pallini, non ogni dubbio è tolta.

Ora, ognuno sa che coloro i quali portano l'arma per difesa personale non la portano carica a pallini. Questa carica prova evidentemente che l'uso di quel fucile tende unicamente alla caccia.

Non è quindi senza ragione la mia insistenza

perchè questo comma resti nell'articolo. D'altronde, siccome non vi è nessun motivo per eliminarlo, io prego vivamente l'Ufficio Centrale di voler accogliere la mia proposta che sia mantenuto.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. L'Ufficio Centrale era penetrato delle idee che ha espresso l'onorevole signor Ministro; però fu trattenuto dalla impressione che si verifici una specie d'ingiustizia a favore di chi esercita la caccia grossa. È certo che si può proibire di portare il fucile carico a pallini in tempo di divieto, ma non si può proibire di portare il fucile carico a palla come arma di difesa.

Ora, è appunto nei luoghi dove si porta specialmente l'arma per difesa che si trova la caccia grossa; accadrà dunque che nei luoghi dove non è caccia grossa ci sarà una garanzia perchè, chi gira con un'arma, non vada a caccia; ma nei luoghi dove è caccia grossa questa garanzia non ci sarà più. Per questo all'Ufficio Centrale è venuta l'idea di fare a meno di questa garanzia, così nell'un caso come nell'altro. Del resto, la disposizione, se non gioverà per la caccia grossa, senza dubbio potrà giovare almeno per la minuta, e sarà sempre un modo di diminuire la guerra e la distruzione degli animali; per ciò l'Ufficio Centrale non ha difficoltà di aderire al desiderio del signor Ministro perchè questo comma sia mantenuto.

PRESIDENTE. Diguisachè l'art. 10, diventato 11, suonerebbe così:

Art. 11.

Chiunque si valga in tempo di divieto delle armi da fuoco per uso di caccia è punito con pena pecuniaria di lire 10 a 200.

S'intende in attuale esercizio di caccia chiunque è trovato con fucile carico a pallini, o con polvere e pallini e cartucce a pallini in dosso per caricarlo, o con istrumenti, ordigni e cani che possono servire a prendere il selvaggiume.

Coloro che esercitano l'uccellazione con reti ed altri ordigni consentiti, in tempo di divieto, sono puniti con pena pecuniaria dal doppio al quadruplo della tassa.

I cani segugi durante il divieto della caccia

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1880

non possono lasciarsi vaganti, sotto pena di lire 10 a 30.

Chi intende di approvare quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procede ora alla lettura dello art. 11, diventato 12.

Art. 12.

Coloro che esercitano la caccia in contravvenzione agli art. 4 e 7 gli acquirenti della cacciagione, sono puniti con una pena da 51 a 300 lire.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Per evitare ogni equivoco, io proporrei che in luogo di ripetere le parole *caccia: o uccellazione stessa*, si usasse la seconda volta la parola *cacciagione*.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta la variante proposta del Senatore Tabarrini?

Senatore CAMBRAY-DIGNY. L'Ufficio Centrale accetta.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo colla modificazione proposta dal Senatore Tabarrini ed accettata dall'Ufficio Centrale, per metterlo ai voti.

Art. 12.

Coloro che esercitano la caccia in contravvenzione all'art. 4, e gli acquirenti della cacciagione, sono puniti con una pena da 51 a 300 lire.

(Approvato).

Art. 13.

I contravventori all'art. 10, pel solo fatto dell'ingresso nel fondo altrui, sono puniti con una pena da lire 5 a 50, oltre i danni, interessi, se v'è luogo, e senza pregiudizio di pene maggiori stabilite dal Codice penale.

La pena è portata al doppio ne' casi specificati alle lettere *a* e *b* dell'articolo stesso.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Io ho chiesto la parola solo per fare osservare che una volta che si è introdotto l'articolo sopra le bandite, sopra le riserve,

parmi che non si possa qui dire « senza pregiudizio di pene maggiori stabilite dal Codice penale » dal momento che sventuratamente nel relativo articolo del Codice penale non si parla di ciò, per cui la penalità non potrebbe essere applicata. In quell'articolo si parla di api, si parla di peschiere, di stagni e d'altro, ma non si parla di animali di caccia. E si comprende bene che di caccia riservata non si parlasse nel Codice penale, dal momento che allora vi erano leggi particolari sulla caccia, nelle quali erano determinate queste pene, e quindi non ci era bisogno di dover ricorrere al Codice penale. Qui però, che ci riportiamo al Codice penale, bisognerebbe che si facesse una menzione espressa di una penalità in questa legge, o altrimenti si facesse una modificazione dell'articolo del Codice penale.

Anzi, siccome l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia stava precisamente combinando questa modificazione nel momento che venne chiamato all'altro ramo del Parlamento, ed ha promesso di tornare, così, se il Senato crede, potremmo aspettarlo e sospendere quest'articolo, a meno che non giudichi l'Ufficio Centrale e l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di fare essi un'altra disposizione.

Del resto, io mi rimetto a coloro che meglio di me s'intendono di tale materia.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Mi sono inteso col mio Collega, il Ministro di Grazia e Giustizia, il quale conviene che se non si stabilisse una penalità per ciò che riguarda le riserve, la legge mancherebbe in quel punto di sanzione e resterebbe inesequibile; perciò credo che si debba aggiungere questo:

« Al furto degli uccelli e degli altri animali che sono nelle riserve è applicabile l'art. 621 del Codice penale ».

L'art. 621 del Codice penale dice:

« Il furto di aratri, di attrezzi aratori » e via discorrendo; ma non parla delle riserve e della selvaggina...

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*.... Ed aggiunto questo periodo, noi avremo una serie completa di fatti che sareb-

bero tutti colpiti dalla stessa pena stabilita nell'art. 621, ossia di 6 mesi se il furto è avvenuto di giorno, e di un anno se è avvenuto di notte.

E siccome questo reato non sarebbe più lieve di quegli altri contemplati nell'art. 621, la pena non potrà essere ritenuta grave da nessuno, e la giustizia potrà avere il suo corso.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pantaleoni ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Io ringrazio l'onorevole signor Ministro ed accetto perfettamente le sue osservazioni. Solamente mi permetto di fare una piccola rettificazione al numero dell'articolo, che invece di 621 è 624.

Questo numero è talmente male impresso, che invece di 624 si legge 621.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Sì; è l'art. 624.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta l'emendamento proposto dal signor Ministro, e che andrebbe in sostituzione delle ultime parole dell'articolo, e precisamente delle parole: senza pregiudizio delle pene maggiori stabilite dal Codice penale.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo sarebbe così concepito:

Art. 13.

I contravventori all'art. 10, pel solo fatto dell'ingresso nel fondo altrui, sono puniti con una pena da lire 5 a 50, oltre i danni e interessi, se vi ha luogo.

Al furto degli uccelli ed altri animali commesso nelle riserve è applicabile l'art. 624 del Codice penale.

La pena è portata al doppio, nei casi specificati alle lettere *a* e *b* dell'articolo stesso.

Chi intende approvare l'art. 13 testè letto, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 14.

Le contravvenzioni all'art. 9 sono punite con una pena da 10 a 200 lire, oltre la perdita della cacciagione sequestrata.

La pena può essere estesa al doppio ove la

contravvenzione è commessa da cacciatori di professione, pollaiuoli, esercenti trattorie od alberghi, o da altri venditori di commestibili.
(Approvato).

Art. 15.

Ogni sentenza di condanna pronuncia la confisca delle reti ed altri arnesi da caccia. Pronuncia egualmente la confisca delle munizioni e delle armi da fuoco nei casi di trasgressione all'art. 2, all'art. 6 e alla lettera *d*) dell'art. 4.

Se le reti, le armi, le munizioni ed altri ordigni, di caccia non sono stati sequestrati, il trasgressore sarà obbligato a pagarne il valore nella somma che sarà determinata nella sentenza stessa, senza che possa essere al disotto di 50 lire. In caso di condanna, le munizioni e gli ordigni di caccia sequestrati sono venduti o distrutti, secondochè ordina la sentenza.
(Approvato).

Art. 16.

All'oggetto di accertare la contravvenzione di cui agli art. 4 e 9, sono autorizzate le perquisizioni, da eseguirsi nei termini di legge, presso i pollaiuoli e venditori di cacciagione, e gli esercenti trattorie, alberghi, osterie ed i venditori di commestibili nei luoghi pubblici, botteghe, magazzini e depositi di detti venditori di commestibili, delle locande, trattorie e nelle osterie.

(Approvato).

Art. 17.

Le trasgressioni alla presente legge sono perseguitate d'ufficio dal Ministero Pubblico senza pregiudizio dei diritti conferiti alle parti lese.

Tuttavia, nel caso di cui all'art. 10, l'azione di ufficio non può essere esercitata dal Ministero Pubblico senza che siavi la querela delle parti lese. Il querelante non è tenuto di costituirsi parte civile che nel caso voglia pretendere ai danni-interessi.

(Approvato).

Art. 18.

La cognizione delle infrazioni alla presente legge, qualora non vi siano connessi reati di

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1880

competenza delle Corti di Assisie o de' Tribunali, spetta ai Pretori.

(Approvato).

Art. 19.

Qualora uno stesso fatto trovisi in contravvenzione a varie disposizioni della presente legge, si cumuleranno le pene stabilite per ciascheduna disposizione violata, in modo però da non eccedere di oltre la metà il massimo stabilito per la contravvenzione più grave.

Ove poi si tratti di vari fatti distinti commessi da una stessa persona, sia nello stesso giorno, sia in giorni diversi, ha pure luogo la cumulazione delle pene, in guisa però da non eccedere mai il doppio del massimo sopra designato.

In caso di recidiva che presenti le circostanze anzidette, il contravventore può essere condannato al doppio delle pene in cui è incorso per la nuova contravvenzione.

(Approvato).

Art. 20.

I reati previsti dalla presente legge sono provati sia con processi verbali o rapporti, sia con testimoni in difetto di rapporti e processi verbali.

(Approvato).

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L' Ufficio Centrale ha ricevuto una proposta di emendamento a quest'articolo 21, che non ha difficoltà di accettare.

Questo emendamento consiste in un primo comma, che direbbe così:

« I reali carabinieri, le guardie di pubblica sicurezza, doganali, forestali e municipali, hanno il dovere di invigilare sull'esecuzione delle disposizioni della presente legge ». Il resto come sta secondo il progetto dell' Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Deve questa aggiunta porsi come primo comma dell'articolo 21?

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Precisamente.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 21, così modificato, per porlo ai voti.

Art. 21.

I reali carabinieri, le guardie di pubblica sicurezza, doganali forestali e municipali hanno il dovere d'invigilare sull'esecuzione delle disposizioni della presente legge.

Il processo verbale di uno degli agenti pubblici, comprese le guardie giurate dei privati, quando sia dentro le 48 ore dall'accertata trasgressione depositato e giurato nelle mani del pretore del Mandamento o del sindaco dove è stata commessa la trasgressione, fa fede in giudizio, salvo prova in contrario.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 22.

I processi verbali degli impiegati delle contribuzioni indirette e dei dazi di consumo, fanno egualmente fede sino a prova contraria quando, nel limite delle loro attribuzioni rispettive, questi agenti ricercano ed accertano i reati previsti dagli art. 4 e 9.

(Approvato).

Art. 23.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. In questo articolo proporrei che alla parola *individualità* si sostituisse *identità personale*, perchè quello non è il termine proprio che le leggi adoperano.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L' Ufficio Centrale accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 23 resta così modificato:

Art. 23.

I trasgressori non possono essere arrestati. Nulladimeno se sono travestiti o mascherati, se rifiutano di far conoscere i loro nomi, o se non hanno domicilio conosciuto, sono condotti immediatamente davanti il sindaco o pretore del Mandamento, il quale si assicura della loro identità personale.

Chi intende di approvare questo articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 24.

La metà della pena pecuniaria e del valore degli ordigni confiscati dalla sentenza appartiene all'agente o agli agenti che hanno scoperta ed accertata la trasgressione.

(Approvato).

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Vorrei domandare all'onorevole signor Ministro che cosa si fa della cacciagione sequestrata.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Quando la cacciagione è stata sequestrata ridiventa *res nullius*, e quindi gli agenti ne faranno quello che crederanno, e potranno anche servirsene.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. L'uso generale è che la cacciagione sequestrata si mandi agli ospedali vicini.

Io proporrei che si aggiungesse addirittura all'articolo una tale disposizione. Il giudice poi, o il delegato, o il capo della autorità, che troverà sequestrata della cacciagione e non avrà un ospedale vicino, ne disporrà in modo analogo all'intenzione della legge.

Per conseguenza io aggiungerei a questo articolo: *La cacciagione sequestrata sarà inviata all'ospedale vicinore.*

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque all'art. 25 si aggiungerebbe questo capoverso:

« La cacciagione sequestrata sarà inviata all'ospedale vicinore ».

Chi intende approvare l'art. 24 testè letto con questa aggiunta, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 25.

Coloro che commettono congiuntamente i reati di caccia, sono condannati solidalmente alle pene pecuniarie, danni, interessi e spese.

(Approvato).

Art. 26.

Nel caso d'insolubilità del contravventore, la pena pecuniaria è commutata negli arresti o nel carcere a termini del Codice penale, purchè gli arresti non eccedano il termine di giorni 15, ed il carcere non ecceda i giorni 30

(Approvato).

Art. 27.

Ove i reati di cui nella presente legge, per qualunque motivo cadano sotto le disposizioni delle leggi penali generali e sieno da queste più gravemente puniti, è inflitta la pena dalle medesime comminata, ma non può mai essere applicata nel minimo grado.

Il contravventore è sempre tenuto al rifacimento del danno verso la parte lesa.

(Approvato).

Art. 28.

Sia pel pagamento delle pene pecuniarie stabilite dalla presente legge, sia pel risarcimento de'danni, il padre, la madre, e il padrone sono rispettivamente responsabili pei figli minori di età e domestici con essi conviventi.

(Approvato).

Art. 29.

Ogni azione relativa ai reati previsti dalla presente legge, è prescritta col decorso di tre mesi, a contare dal giorno del reato.

(Approvato).

Art. 30.

Per le contravvenzioni in materia di caccia, le quali non implicino altro reato e neppur quello del porto d'armi senza permesso, il contravventore è sempre ammesso a far cessare il procedimento a qualunque punto si trovi, purchè solo non sia pronunziata la sentenza, pagando la metà della pena pecuniaria comminata per la relativa contravvenzione, e le spese già fatte. Se si tratta di violazione del divieto del possessore, è pure in facoltà di questo di far cessare il procedimento, purchè il contravventore paghi tutte le spese degli atti già fatti.

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1880

Art. 31.

Restano abrogate tutte le leggi, decreti e ordinanze, tuttora vigenti sulla materia regolata dalla presente legge.

Sono pure aboliti tutti i privilegi di caccia, lesivi della proprietà privata.

(Approvato).

Discussione del Bilancio di Grazia e Giustizia.

PRESIDENTE. Si procede ora alla discussione del Bilancio di Grazia e Giustizia.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi dà lettura del progetto e dell'art. 1 e 2).

(Vedi *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI. Intendo di rivolgere brevisime parole all'onorevole Guardasigilli intorno ad una vecchia questione, che aspetta da molto tempo una soluzione.

Interpellai per due volte i predecessori dell'onorevole Villa relativamente all'*exequatur* dell'arcivescovo di Bologna, che fin qui gli è stato inesorabilmente negato, mentre è stato accordato a quasi tutti gli altri vescovi d'Italia.

Avrei forse tenuto il silenzio su questa questione, se due speciali ragioni non mi avessero imposto di romperlo nuovamente.

La prima volta che io interpellai il Senatore Conforti, allora Guardasigilli, sorsero nella mia città natale voci di biasimo al mio indirizzo per l'iniziativa da me presa.

I miei oppositori mi accusavano di essere venuto meno a quei principî liberali a cui ho sempre informato tutti gli atti della mia vita.

Oggi, se io serbassi il silenzio, mostrerei di disertare la mia bandiera, che è quella della libertà, per correr dietro ad una malsana popolarità, che è la bandiera di una puerile vanità.

L'altra ragione che mi muove a prendere la parola, è che in una recente circostanza i giornali ispirati, a quanto dicesi, direttamente dall'arcivescovato, hanno versato sopra di me un torrente di bile apostolica. Intenderete agevolmente che se io dopo ciò tacessi, non mancherebbero i malevoli, che direbbero che la mia

convinzione si è dileguata al rumore delle censure e delle ingiurie clericali.

Detto ciò, io vengo all'argomento.

Sostenni l'altra volta, e sostengo anche oggi, che non vi è vera e reale ragione di negare all'arcivescovo di Bologna l'*exequatur*.

Gli onorevoli predecessori del Guardasigilli chiesero informazioni alle autorità locali. Io ho esaminato alcuni documenti; fra gli altri la lettera scritta dal sindaco di Bologna al prefetto.

Duolmi di non avere preso con me un sunto della medesima; ignoravo che la discussione incominciasse appunto oggi.

In quella lettera è stabilito un fatto che a me pare di grandissima importanza; ed è che l'eminentissimo Parrocchi, non ostante le sue opinioni ortodosse, non fece mai nessun atto, dopo che è arcivescovo di Bologna, che valesse a turbare la pubblica quiete o che accennasse ad ostilità verso l'attuale Governo.

Ma la vera, la occulta ragione della guerra mossa a monsignor Parrocchi forse si ritroverebbe agevolmente esaminando l'amministrazione dell'Economato per i beneficî vacanti.

Le rendite dell'arcivescovato giova osservare sono state assai stremate. Era in altri tempi ricchissimo, a grado a grado è andato perdendo i suoi campi più fertili ed ubertosi. Strano a dirsi, i primi li perdette fino da' tempi di papa Alessandro VI che li accordò in dote alla figliuola Lucrezia.

È una lunga istoria di appropriazioni, che non turbano al certo il mio cuore, ma che spiegano le ragioni perchè oggi le rendite sono assottigliate per modo che appena sono sufficienti ai più stretti bisogni dell'altissimo ufficio.

Ma le rendite, per quanto sieno ristrette per un arcivescovo, sono lautissime per un economo generale a cui son devolute in gran parte. Se non erro (non presi neppure i calcoli, che tengo presso di me, per la ragione che ho accennata) sopra un meschino reddito di 16,000 lire egli ne dispone di cinque o seimila.

Come ognuno vede, questa è una posizione anormale, che io credo che il signor Ministro farebbe bene di far cessare. E qui mi affretto a soggiungere che io reputo illogico che l'arcivescovo non abbia conseguito ancora l'*exequatur*.

quatur mentre tutti i suoi dipendenti l'hanno ottenuto.

È un'anomalia contraria alla pacificazione degli animi delle nostre provincie.

Non ho d'uopo di fare una professione di fede. Se io desidero che sia regolarizzata la posizione del cardinale Parrocchi, egli è che io appartengo interamente alla gloriosa scuola di libera Chiesa in libero Stato, a quella gloriosa scuola che difende la libertà anche nei suoi avversari; egli è che credo che il modo con cui fu qui interpretata la legge sulle guarentigie là dove stabilisce le norme da seguirsi dal Governo nell'accordare gli *exequatur*, sia in aperta contraddizione collo spirito liberale del legislatore.

Io non intendo nè intenderò mai che la legge abbia aboliti i diritti dello Stato, sciogliendo il Pontefice da ogni vincolo nella nomina dei vescovi, e abbia poi inteso rendere frustranea la libertà accordata, riservandosi di deliberare intorno alla consegna dei patrimoni ecclesiastici.

È giunto, parmi, il tempo opportuno di esaminare questa grande questione. Mi restringo però a raccomandare all'illustre mio amico Villa di prendere in considerazione la mia preghiera e di cercare, se è possibile, di far cessare una condizione di cose che, ripeto, non è utile nè al potere civile, nè al potere religioso.

Intorno agli *exequatur* debbo pure indirizzargli un'altra domanda.

Nelle antiche provincie pontificie molti patrizi hanno per retaggio la nomina di alcune parrocchie e di alcune arcipreture. Quando avviene una vacanza, l'autorità religiosa domanda ad esse di designare le persone che intendono nominare, e poscia che la nomina è avvenuta il Ministro accorda o rifiuta a norma delle circostanze l'*exequatur*.

Desidererei di essere illuminato sopra una questione di fatto. Se per avventura un patrono, tratto in inganno, nominasse un sacerdote che venisse poi a scoprirsi colpevole di simonia, può il potere civile, messo in sodo i fatti, indipendentemente dal potere religioso, toglierli l'*exequatur* accordato, o debbe il patrono, se vuole ottenere giustizia, invocare il giudizio dei tribunali eccezionali ecclesiastici e sottoporre la questione a leggi che non sono riconosciute dallo Stato?

Siccome ho la parola, e non intendo riprenderla più nella discussione, desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole signor Ministro anche sopra un altro argomento.

Mi duole di non vedere al suo banco l'onorevole Senatore Cencelli, il quale mi aveva annunciato che egli pure intendeva sul medesimo argomento rivolgere una domanda al signor Ministro.

Quando io ebbi l'onore di essere Commissario generale dell'Umbria, d'accordo col Governo centrale, assegnai i beni dei gesuiti a diversi Comuni di quelle provincie, acciò provvedessero alla istruzione elementare; e di questo decreto largamente usufruttarono, e furono fondate molte scuole.

Ora, la Giunta liquidatrice, di buona memoria, a cui è subentrato non so chi...

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Il Regio Commissario...

Senatore PEPOLI G... Sia il Regio Commissario. Ma intendo parlare di atti che concernono proprio la Giunta liquidatrice. Essa sollevò in ordine al mio decreto una dolorosissima eccezione. Essa affermò che il decreto del Commissario Pepoli era nullo, imperocchè quei beni che egli, d'accordo col Governo centrale, aveva assegnato all'istruzione elementare di alcuni Comuni, appartenevano alla Casa generalizia dei gesuiti in Roma. Quindi essa rivendicò in nome di questi ultimi quei possessi, ed osò fare quello che il Governo pontificio non aveva mai tentato di fare.

La conseguenza di questo è che quei Comuni i quali avevano in fatto d'istruzione prospettato, oggi si trovano in durissime condizioni.

La questione è stata portata davanti ai tribunali, e vi pende ancora.

I Comuni interessati hanno rivolto tanto a me quanto all'onorevole Cencelli, già Deputato di un collegio in cui si comprendevano vari di essi, una vivissima preghiera, perchè richiamassi l'attenzione del Guardasigilli sopra questo grave fatto, che ebbe per immediato risultato, come già dissi, di sospendere il mirabile svolgimento dell'istruzione elementare in quelle povere contrade.

Ripeto poi, ed ho finito, che mi limito su tutte le diverse questioni, sopra le quali ho ora intrattenuto il Senato, di richiamare la benevola attenzione dell'onorevole Ministro Guardasigilli.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1880

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Mi permetterà il Senato, mi permetterà l'onorevole Senatore Pepoli che io cominci dal rispondere a quest'ultima sua interpellanza.

Parleremo dipoi del gravissimo argomento dell'*exequatur*, e specialmente della questione, che si riferisce all'arcivescovo di Bologna.

Ricordiamo tutti come durante il governo dell'onorevole Senatore Pepoli nelle provincie dell'Umbria, si emanasse un decreto, in virtù del quale, incamerati i beni che appartenevano ai gesuiti, dei medesimi si disponesse a favore dell'istruzione, e i Comuni fossero autorizzati a valersene per poter soddisfare questo peso assai grave che veniva ad un tratto a colpirli.

Le cose procedettero in questo modo fino al giorno in cui il desiderio degli Italiani, si è compiuto e si venne a Roma.

Vi erano stati in questo periodo dei reclami che per le considerazioni politiche non potevano certo meritarsi alcuna accoglienza.

Ma venuti in Roma, e quando fu stabilita per legge la soppressione degli enti religiosi, e fu creata una speciale Amministrazione per i beni delle sopresse corporazioni, allora si sollevò la questione indicata dall'onorevole Pepoli.

Fra i beni passati nel demanio dei Comuni dell'Umbria, in virtù del decreto del Regio Commissario, ve ne erano di quelli che si dice appartenessero alla Casa dei gesuiti di Roma. Poteva il decreto del Regio Commissario spiegare tale efficacia da togliere alla Casa religiosa di Roma questi beni per disporne come ne dispose a favore dei Comuni dell'Umbria? Se è vero che quei beni non fossero di proprietà dei gesuiti dell'Umbria, ma fossero beni invece di una corporazione esistente in Roma, è supponibile che fosse intenzione del Commissario Regio di aggiudicarli, come fece, a quei Comuni?

E la questione, se si trattasse soltanto dell'interesse patrimoniale del Governo, sarebbe stata facilmente evitata; perchè è sempre un grande interesse del Governo quello di lasciare che le sostanze, le quali hanno avuto questa destinazione, siano conservate all'uso a cui furono sotto sopra dedicate.

Ma la questione diventa grave quando si con-

sideri, che secondo la legge di soppressione, non è il Governo, ma è lo Stato padrone assoluto ed esclusivo dei beni delle sopresse corporazioni di Roma.

Una parte grandissima di questi beni, depurata dalle passività, deve essere devoluta al Municipio di Roma.

Occorre quindi che si faccia questo lavoro di liquidazione, bisogna accertare quali sono le proprietà che, spettando alle corporazioni di Roma; devono poi, depurate di ogni peso, andare a beneficio del Comune di Roma.

Questa contraddizione d'interessi fra i Comuni dell'Umbria e il Comune di Roma ha tratto alla necessità di ricorrere ai tribunali, e la questione pende ancora attualmente indecisa.

Io però me ne occupai e volli vedere se non si potesse raggiungere lo scopo di una onesta conciliazione; e pochi giorni fa, avendo avuto una conferenza con una Deputazione della Rappresentanza provinciale dell'Umbria qui in Roma, ho chiaramente manifestati i miei intendimenti, richiamando l'attenzione dei Corpi interessati sulla convenienza di una transazione, che spero potrà essere accolta a definizione di questa incresciosa controversia.

Vede dunque l'onor. Pepoli che il Governo non ha mancato ai suoi doveri. In questa controversia egli si dimenticò di essere parte, per assumere invece l'ufficio di paciere, di conciliatore; egli deve dimenticare gl'interessi dei Comuni dell'Umbria, ma non deve neppure porre ad essi quelli della città di Roma.

L'intento che io mi sono prefisso si è quello di tutelarli entrambi, e spero che in breve tempo si riuscirà a terminare ogni conflitto.

Non posso, sopra questa questione, dare altri schiarimenti.

Veniamo ora alla questione degli *exequatur*.

Io posso accettare una sola raccomandazione dall'onorevole Pepoli, ed è quella di occuparmi di nuovo della questione dell'arcivescovo di Bologna, appena l'arcivescovo di Bologna rinnovi le sue domande.

Non prevedendo che mi si potesse chiedere ragione di atti compiuti da molto tempo dai miei predecessori, qual è questo del diniego dell'*exequatur* all'arcivescovo di Bologna, potrei cadere in qualche inesattezza se volessi in qualche maniera porre in esame le ragioni che li hanno motivati e dare sopra le medesime il

mio avviso. Ciò che io devo dichiarare si è, che l'attuale ministro non ebbe ragione di occuparsi dell'arcivescovo di Bologna, perchè questi non credette d'indirizzare alcuna nuova domanda per l'*exequatur*. Però, se bene ricordo, delle ragioni ve n'ebbero, e molte e gravi. Io convengo coll'onorevole Pepoli che è a desiderarsi venga presto il giorno in cui noi potremo - anche per rispetto a queste questioni di disciplina ecclesiastica - instaurare il principio della vera libertà.

Io ammetto che debba esser opera costante e studio indefesso del Governo quello di ricercare il modo di far cessare una immistione che io ritengo di grave pericolo allo Stato.

Ma questo giorno forse è venuto? Possiamo noi abbandonare d'un tratto e senza un sentimento di inquietudine quelle garanzie che hanno il fondamento di secolari tradizioni, e che trovano ancora la loro sanzione nella legge, e specialmente in quella delle guarentigie votata pochi anni or sono? È egli possibile che noi ci disarmiamo interamente dinanzi a pericoli che io spero vadano ogni giorno affievolendosi, ma che pure tutti dobbiamo temere possano ad ogni momento rinascere e farsi padroni?

Io credo che noi non dobbiamo essere gelosissimi di questa prerogativa dello Stato, ma non dobbiamo neppure abbandonarla prodigamente. Fino a tanto che quel giorno non sia venuto, un alto ufficio è riserbato allo Stato, e questo alto ufficio consiste in un'azione di tutela disciplinare di sorveglianza, di difesa degli interessi civili, che si esplica in modo da non offendere la coscienza dei credenti.

• Ora, che cosa fa lo Stato? Quale è la prerogativa che ancora gli rimane? Questa sola, che quando egli ritiene che la persona chiamata a rivestire questo alto ufficio porti nell'adempimento di esso uno spirito dissolvente, passioni settarie, e, invece di essere animata dal sentimento della carità evangelica, di questo ufficio creda e senta di poter far uso a mal pro, in questo caso lo Stato, senza ingerirsi nell'ufficio religioso che le è affidato, le toglie almeno i mezzi coi quali possa dell'ufficio medesimo abusare.

Dell'arcivescovo di Bologna e del diniegato *exequatur* ho sentito parlare sì un giorno a lungo in quest'Aula medesima.

Ricorderà l'onorevole Pepoli quali erano i

fatti che allora si mettevano innanzi per giustificare il rifiuto, al quale io, lo ripeto, non posso in questo momento dichiarare se mi sarei o no associato. Non ho che delle reminiscenze, e mal vorrei sulle deboli mie reminiscenze fondare un giudizio così esatto e corretto, come deve essere quello di un Ministro che parla da questo banco.

Ma mi ricordo che allora si diceva che tutte le autorità civili e politiche del paese avevano reclamato contro la sua elezione; elezione che pareva rivestisse un carattere ostile all'ordine attuale di cose. Non si faceva mistero di certi propositi e di certe dichiarazioni, che non lasciavano dubbio sugli intendimenti della persona nominata; s'andava più oltre, si accennavano atti di aperta ostilità, i quali avevano in certe circostanze destato grave scandalo nella patriottica Bologna.

Ora, come poteva il Governo assentire con un atto esplicito della sua volontà a quell'inconsulto provvedimento dell'autorità ecclesiastica, concedendo le temporalità?

Però, io dichiaro all'onorevole Pepoli che non ho veruna difficoltà di promettergli di esaminare la questione, e di ritornarci, ove egli lo creda, anche durante questa discussione; di dirgli apertamente i giudizi della mia mente, il sentimento dell'animo mio, di esaminare in una parola se i sentimenti da lui espressi a nome della sua città non siano, sebbene ispirati dalla generosità del suo carattere, il portato di erronei apprezzamenti.

Io non ho difficoltà d'istituire anche in questa parte una specie di processo regolare, e di vedere se proprio sia possibile, senza detrarre alla dignità dello Stato e alla giustizia colla quale deve questi esercitare l'alto suo ministero, se si possa, aderire alla richiesta, dico, ch'egli ha fatto. Ciò che mi preme intanto di dichiarare si è che, quanto dissi dell'arcivescovo di Bologna, devo dirlo egualmente intorno alla questione in generale degli *exequatur* per tutti i benefizi maggiori.

E qui io devo fare una dichiarazione. Vi è in questa degli *exequatur* una questione ben grossa, ed è quella che riguarda specialmente i benefizi così detti di *patronato regio*. È una questione che dura da molto tempo, che si credette definire con un pietoso artificio, ma che non fu a mio avviso definita in modo conforme

all'esigenze dell'ordine pubblico, agl'interessi dello Stato, alle disposizioni della legge. Quindi, quando io fui chiamato a questi banchi, la prima questione che mi posi fu questa: se io dovessi continuare per quella strada, la quale, secondo me era piena di pericoli per la dignità dello Stato, di angustie per la necessità nella quale mi trovava di non potere assolutamente e sempre esercitare quella tutela della quale ho parlato. Io confido molto che l'opera del tempo e la sapienza degli uomini preposti al governo della Chiesa avrebbero potuto togliere quegli attriti, che ancora ingombravano il cammino a definire la difficile questione. Sopra tutti gli altri casi io era molto largo; a me bastava accertare che non erano uomini pregiudicati e stretti ad alcun partito fazioso, perchè sentissi il dovere di arrendermi al loro invito di essere riconosciuti nell'alta dignità di cui erano rivestiti.

Ma per i casi di *patronato regio* vi era un alto interesse, che io non poteva assolutamente trascurare, e doveva anzi difendere. Questa prerogativa rivestiva ancora un altro carattere.

Trattavasi pure sino ad un certo punto di un interesse patrimoniale: il diritto della presentazione costituisce anche pei privati un diritto speciale che trova la sua difesa dinanzi ai tribunali.

Ebbene, se io mi arrestai, se io credetti di non poter cedere a transazioni, che non mi parevano degne nè dell'una, nè dell'altra parte, se io posi sopra questa questione il suggello di una volontà irremovibile, se non messi una carta e rifiutai costantemente di esaminare i fatti particolari e le persone cui esse riguardavano, non ho perduto però il mio tempo. Ma volgendo il mio pensiero e l'opera mia ad un ordine di cose più elevato e generale mi adoperai francamente e onestamente a ricercare un modo per il quale potessi assicurare al mio paese la desiderata conciliazione, e giunsi a tanto da potermi convincere, che si potrà facilmente riescire ad intelligenze ed accordi che salveranno i diritti dello Stato e la pace delle coscienze.

Io ho questa speranza, ho questa fiducia, e la partecipo al Senato, perchè sento che tutti gli uomini onesti devono rallegrarsene.

Quando noi ci troviamo di fronte a questa questione rivivono antichi pregiudizi, rivivono passioni, rivivono sentimenti ai quali io credo che omai bisogna imporre silenzio, pur salvando

il diritto dello Stato, e non dispero che si possa un giorno riescire procedendo per questa via che io vado tracciando e che spero di aver potuto raggiungere, dando così in questa parte al nostro diritto pubblico interno quella esplicazione la quale sia conforme appunto ai dettati della legge.

Io non ho più nulla a dire; soltanto dichiaro che nella questione religiosa se ho un obbiettivo gli è questo, di raggiungere quel giorno nel quale possa lo Stato considerarsi affatto svincolato, affatto estraneo alla questione religiosa e della libertà della coscienza, che a questo punto sono indirizzati i miei sforzi, ma passando per quella via che la legge mi traccia, non facendo una esagerata difesa, ma non abbandonando neppure per ora quei mezzi dei quali, ripeto, io debbo necessariamente valermi. Se, come spero, gli animi conciliati e la fede rinata in essi sulle convenienze degli accordi, potranno farci intravedere ben presto questo giorno, sarò lieto di poter venire al Senato ad annunciarlo, sicuro che avrò soddisfatto in questo il sentimento che domina le vostre coscienze, quello che pongo in cima ad ogni opera mia. (*Benissimo.*)

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Ringrazio l'on. Guardasigilli delle cure amorevoli che egli si è preso ed intende continuare per la provincia dell'Umbria.

Riconosco pienamente con lui le gravi difficoltà della questione, ed auguro io pure che possa trovarsi un campo ove conciliare gl'interessi dei Comuni umbri con gl'interessi del Comune di Roma.

Saluto pure con gioia la speranza che l'onorevole Guardasigilli ha comunicato al Senato. Auguro che egli possa estrinsecare i suoi generosi propositi; auguro che egli possa raggiungere la meta che egli si è prefissa; concordo pure pienamente con lui che se i suoi sforzi saranno coronati di successo, egli avrà il plauso e la riconoscenza, direi quasi, dello intero paese; poichè credo che la grande maggioranza d'Italia desideri vivamente una conciliazione fra il potere civile ed il potere religioso.

Quanto alla questione dell'*exequatur*, non

ostante tutta la stima e riverenza che io gli professo, non sono pienamente d'accordo con lui.

Credo che egli dia una soverchia importanza al lato temporale della questione.

Credo che accordando da un lato ai vescovi di esercitare nella loro pienezza le attribuzioni religiose, e dall'altro lasciando al potere civile la facoltà di negare per speciali ragioni il regolare possesso del secolare patrimonio, si cada in una pericolosa contraddizione.

Io convengo con lui che un Governo forte come deve essere il Governo italiano, non debba nè possa permettere che gli spiriti faziosi si agitino, e che mercè loro, come egli ha osservato, uno spirito dissolvente s'impadronisca del paese.

Sono pienamente d'accordo in questo con lui. Ma credo che ad impedire il pericolo che egli teme, il Governo abbia mezzi ben più efficaci che un meschino rifiuto dell'*exequatur*.

Forse il Codice penale non colpisce chiunque sconvolge la calma del paese, senza usar nessuna deferenza a gradi e a gerarchie?

Mantenete il clero inflessibilmente sotto l'impero del diritto comune a cui mal si acconcia, ed ogni difficoltà sarà sciolta, ogni pericolo rimosso.

Il ridurre la questione dell'*exequatur* alla questione patrimoniale, è a mio avviso, e lo dico francamente, un far discendere la questione dall'altezza dei principî di libertà ad una semplice questione di dare ed avere.

Mi permetta l'onorevole Ministro Guardasigilli di osservare che un arcivescovo, anche spoglio del proprio patrimonio, colla sola influenza morale, può esercitare sopra lo spirito del paese una maligna influenza, tanto più maligna, quanto egli sarà stato maggiormente offeso nei suoi interessi.

Io credo che l'*exequatur* debba essere accordato dai diritti che nascono dalla libertà, non dai criterî ministeriali, che sono spesso fallibili; e pur troppo, lo devo dire, spesse volte su queste gravi questioni, i nostri Ministri sono stati tratti in errore.

Io non voglio dilungarmi su questo argomento; ho fede piena ed intera nella giustizia dell'onor. Guardasigilli, e spero che egli vorrà esaminare con quella acutezza che gli è propria anche la questione dell'arcivescovo di Bologna.

Mi pare però di poter riassumere i concetti dell'onor. Guardasigilli nei seguenti termini. Se m'inganno, lo prego di riprendermi. Egli crede che si debba negare unicamente il *placet* a quei vescovi e arcivescovi i quali abbiano con fatti positivi provato che essi nutrono sentimenti ostili al Governo italiano, e che negano di riconoscerne l'autorità e la competenza.

Or bene, se l'arcivescovo di Bologna non ha ancora chiesto all'attuale Guardasigilli l'*exequatur*, lo ha però chiesto inutilmente ad altri due predecessori dell'onor. Villa.

A me pare quindi, che quando un cardinale di santa Chiesa, eminente per ingegno, eminente per influenza, domanda al Governo italiano l'*exequatur*, e lo domanda in termini convenientissimi, riconosce per ciò solo il Governo italiano, ed assume formale impegno per sè medesimo di non muovergli nessuna guerra e di rispettare la legge.

E qui mi fermo; chiudo la mia breve interpellanza con queste parole:

Ho piena, intera fiducia nel senno e nella prudenza dell'onor. Guardasigilli.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa.

Si procederà domani alla discussione speciale.

Se alcuno dei signori Senatori non avesse ancora votato, lo prego di voler venire a deporre il suo voto nell'urna.

(I signori Segretari procedono allo spoglio dei voti).

Per mancanza del numero legale, la votazione è nulla, e sarà rinnovata domani.

Domani, seduta alle ore due pomeridiane, col seguente ordine del giorno:

- I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:
 - Modificazione alla legge 25 maggio 1876, N. 3124, sulla Sila di Calabria; Disposizioni per l'esercizio della caccia.
- II. Discussione dei seguenti progetti di legge:
 - Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia, e dell'entrata e spesa del Fondo per il culto per l'anno 1880;
- III. Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1880.

La seduta è sciolta (ore 6 pom.)